REGIONE LAZIO

DELIBERAZIONE N. DEL PROPOSTA N. 13073 DEL 03/08/2018

REGIONE LAZIO

GIUNTA REGIONALE

BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO Direzione: **STRUTTURA** VIGILANZA ECONOMICO-FINANZIARIA Area: **PROPONENTE** Prot. n. __ **OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:** Linee guida in merito all'esercizio e alle modalità attuative delle funzioni ispettive sugli enti vigilati, controllati o strumentali e sulle società controllate dalla Regione Lazio. (SASSO D'ELIA ALBERTO) (D'ATRIA PATRIZIA) (A. SASSO D'ELIA) (M. MARAFINI) L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE II. DIRETTORE REGIONALE **ASSESSORATO** PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE (Zingaretti Nicola) **PROPONENTE** IL PRESIDENTE DI CONCERTO II. DIRETTORE ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE **COMMISSIONE CONSILIARE:** VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio Data dell' esame: con osservazioni senza osservazioni Data di ricezione $\underline{13/09/2018}$ - prot. 501 SEGRETERIA DELLA GIUNTA **ISTRUTTORIA:** IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio e specificatamente gli articoli 55 e 56;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio Regionale" e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 e s.m.i., concernente "Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale";

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, recante" Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e relativi principi applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n.190 recante" Disposizioni per la Prevenzione e la Repressione della Corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n.25, recante "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione" e successive modifiche;

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante "Regolamento regionale di contabilità";

CONSIDERATO che la Giunta Regionale del Lazio esercita l'attività ispettiva, di vigilanza e di controllo sugli enti vigilati, controllati e strumentali e società controllate dalla Regione Lazio mediante le strutture della Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio;

RITENUTO opportuno proceduralizzare l'attività amministrativa delle strutture della Giunta Regionale in materia di ispezione e controllo degli enti di cui agli articoli 55 e 56 della Statuto regionale al fine di introdurre una innovazione di processo nel sistema regionale di governance che incrementi l'efficacia e l'efficienza dell'azione dei propri enti;

DATO ATTO che l'attività ispettiva di natura finanziaria e contabile da attivare è da svolgersi su atti e fatti di gestione del soggetto ispezionato, in raccordo con le strutture amministrative competenti della Regione Lazio, con particolare riferimento alla struttura regionale responsabile della Prevenzione della Corruzione a norma della legge 6 novembre 2012, n.190, ed essa riguarda, a mero titolo semplificativo e non esaustivo:

- la conformità alla normativa applicabile nonché la regolarità amministrativa dei procedimenti;
- l'efficacia ed efficienza delle attività operative;
- l'attendibilità delle informazioni contabili e di bilancio degli enti;
- eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica;
- la riconciliazione di tutte le partite debitorie e creditorie con la Regione;
- qualsiasi situazione che configuri una lesione dei principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione;

RITENUTO di adottare delle linee guida e di indirizzo affinchè le attività siano espletate nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità, buon andamento dell'amministrazione, leale collaborazione, indipendenza, integrità, economicità efficienza ed efficacia, qualità delle prestazioni rese, riservatezza, avuto particolare riguardo alla valorizzazione di ogni forma di collaborazione ed al rafforzamento del ruolo degli organi di

controllo interno dei soggetti controllati e nel rispetto altresì del vigente codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

VISTO il documento "Linee Guida in merito all'esercizio e alle modalità attuative delle funzioni ispettive sugli enti vigilati, controllati o strumentali e sulle società controllate dalla Regione Lazio", facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione quale Allegato n.1;

CONSIDERATO tra l'altro che nel suddetto documento si prevede l'approvazione entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente, da parte della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alla Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio del Piano annuale dell'attività ispettiva di vigilanza e di controllo nei confronti degli enti vigilati, controllati o strumentali e società controllate, predisposto dalla Direzione Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio e che con successivo atto si procederà all'adozione del Piano:

RITENUTO di approvare il documento "Linee Guida in merito all'esercizio e alle modalità attuative delle funzioni ispettive sugli enti vigilati, controllati o strumentali e sulle società controllate dalla Regione Lazio";


DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

- 1. di proceduralizzare l'attività amministrativa delle strutture della Giunta Regionale in materia di ispezione e controllo degli enti di cui agli articoli 55 e 56 della Statuto regionale, introducendo nel sistema regionale di governance una innovazione di processo in materia di attività ispettiva di natura finanziaria e contabile;
- 2. di approvare il documento "Linee Guida in merito all'esercizio e alle modalità attuative delle funzioni ispettive sugli enti vigilati, controllati o strumentali e sulle società controllate dalla Regione Lazio", quale Allegato n.1, formante parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



A) Attività ispettiva

- 1. La Giunta regionale del Lazio esercita l'attività ispettiva, di vigilanza e di controllo nei confronti degli enti vigilati, controllati o strumentali e società controllate dalla regione Lazio mediante le strutture della Direzione regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio.
- 2.L'attività ispettiva di natura finanziaria e contabile è svolta su atti e fatti di gestione del soggetto ispezionato, in raccordo con le strutture amministrative competenti della Regione Lazio, con particolare riferimento alla struttura regionale responsabile della Prevenzione della Corruzione a norma della legge 6 novembre 2012, n.190. Essa riguarda, a mero titolo semplificativo e non esaustivo:
 - la conformità alla normativa applicabile nonché la regolarità amministrativa dei procedimenti;
 - l'efficacia ed efficienza delle attività operative;
 - l'attendibilità delle informazioni contabili e di bilancio degli enti;
 - eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica
 - la riconciliazione di tutte le partite debitorie e creditorie con la Regione
 - qualsiasi situazione che configuri una lesione dei principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione;

L'attività è volta ad accertare la regolarità della gestione amministrativa e contabile e le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche specificatamente i trasferimenti dal bilancio regionale: oggetto principale delle verifiche sono pertanto le gestioni economiche, finanziarie e patrimoniali degli enti pubblici e delle società controllate e gli eventuali risvolti in termini di finanza pubblica.

3. L'attività è svolta nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità, buon andamento dell'amministrazione, leale collaborazione, indipendenza, integrità, economicità efficienza ed efficacia, qualità delle prestazioni rese, riservatezza, avuto particolare riguardo alla valorizzazione di ogni forma di collaborazione ed al rafforzamento del ruolo degli organi di controllo interno dei soggetti controllati e nel rispetto altresì del vigente codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

L'attività ispettiva e di vigilanza si configura come di "secondo livello" in quanto non sostituisce l'ordinaria attività di verifica e di controllo attribuita dalla vigente normativa alle altre strutture regionali competenti sui singoli enti e società.

- 4. L'attività ispettiva ivi disciplinata riguarda principalmente la verifica amministrativa e contabile della regolarità del procedimento esaminato rispetto alle norme di legge, tuttavia gli ispettori potranno realizzare specifiche procedure di verifica ritenute appropriate. Essa viene ordinariamente esercitata secondo quanto previsto nel piano annuale dell'attività ispettiva di cui alla lettera B.
- 5. L'attività ispettiva può essere attivata, altresì in via straordinaria dal Direttore della Direzione Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio, di seguito direttore, di propria iniziativa o su richiesta del Presidente della Giunta regionale, o delle direzioni regionali in presenza di fattispecie di particolare gravità ed urgenza oggetto di segnalazioni, esposti, denunce, notizie apprese da fonti di stampa o da altri organi di informazione. Il Direttore nei casi di motivata opportunità in relazione alla specificità delle ispezioni da svolgere, può nominare e affidare il procedimento ispettivo a specifiche figure professionali, scelte tra i dipendenti regionali sentite le direzioni di appartenenza; il conferimento degli incarichi avviene secondo principi di imparzialità ed obiettività, tenendo conto delle attitudini, della professionalità e dell'esperienza dei funzionari.

6.L'attività ispettiva è svolta nei confronti degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione regionale e delle società controllate dalla Regione Lazio, ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente.

B. Piano annuale dell'attività ispettiva

- 1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, approva entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente il Piano annuale dell'attività ispettiva di vigilanza e di controllo nei confronti degli enti vigilati, controllati o strumentali e società controllate, predisposto dalla Direzione Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio.
- 2. Il piano individua le aree prioritarie di intervento che formano oggetto dell'attività ispettiva tenendo conto dei settori di maggior sensibilità e criticità del sistema degli enti e società controllate, degli standard di organizzazione e funzionamento degli stessi nonché delle dimensioni delle risorse finanziarie e umane gestite, dei trasferimenti regionali e delle richieste e segnalazioni specifiche delle direzioni regionali.

Ai fini della predisposizione del Piano annuale dell'attività ispettiva e di vigilanza la struttura proponente si avvale anche delle risultanze del "Sistema Informativo di Monitoraggio sulle Società Controllate" (SIMOC), adottato in applicazione della D.G.R. n.49 del 23 febbraio 2016 (Direttiva in ordine al sistema dei controlli sulle società controllate dalla Regione Lazio anche ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulle società in house) mediante il quale sono rilevati i rapporti finanziari tra la Regione Lazio e la società controllate/Enti dipendenti, la situazione contabile, gestionale e organizzativa degli stessi, i contratti di servizio, la qualità dei servizi e il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

- 3. Il piano può essere modificato nel corso dell'anno con il medesimo procedimento previsto per la sua approvazione.
- 4. Il piano deve prevedere almeno 4 ispezioni della durata massima di 3 mesi l'una, e riguardare quattro diverse tipologie di soggetti da verificare, enti di gestione delle aree naturali protette, enti dipendenti, enti vigilati e società controllate.

C. Attività ispettiva straordinaria

1 Il Direttore può disporre verifiche ispettive straordinarie in caso di segnalazioni contenenti attendibili notizie di mala gestione o violazioni di legge relative al singolo ente. La nota dirigenziale che dispone la verifica straordinaria costituisce titolo legittimante lo svolgimento dell'ispezione e determina l'obbligo per la struttura da ispezionare di consentirne l'esecuzione.

D. Modalità di esercizio dell'attività ispettiva

1 Le verifiche ispettive sono eseguite, di norma, da due ispettori regionali di qualifica dirigenziale e funzionari.

L'attività ispettiva ha inizio con la comunicazione all'ente da verificare della nota dirigenziale che dispone la verifica ispettiva. Gli ispettori regionali incaricati di svolgere la verifica sono designati dal Direttore della Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio.

Gli ispettori possono chiedere al responsabile dell'ente verificato l'individuazione di un referente.

2L'attività ispettiva è articolata in tre fasi:

a) fase istruttoria, dedicata allo studio e all'approfondimento del contesto normativo ed amministrativo di riferimento;

- b) fase di indagine in senso stretto, riservata agli accessi presso la struttura ispezionata per il reperimento e la consultazione di documenti, atti, registri, per la ricognizione di luoghi, strutture, impianti e per l'esame/riscontro di informazioni, dati o elementi comunque acquisiti;
- c) fase conclusiva, dedicata all'elaborazione della relazione ispettiva.

Con atto della direzione Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio vengono adottati apposite check-list e questionari informativi da utilizzare nelle verifiche al fine di renderne omogeneo lo svolgimento

- 3 Nella fase istruttoria di cui alla lett. a), gli ispettori sono tenuti a prendere cognizione dell'attività, dell'organizzazione, delle finalità istituzionali e della normativa riguardante l'ente da verificare.
- 4 Nella fase di indagine di cui alla lett. b), gli ispettori sono tenuti all'atto del primo accesso presso l'ente a qualificarsi mediante esibizione della nota dirigenziale che dispone la verifica ispettiva ed un valido documento di riconoscimento. Il suo svolgimento deve essere sobrio ed improntato all'insegna della cortesia, della collaborazione qualificata e della riservatezza, evitando interferenze con il normale andamento delle attività della struttura sottoposta a verifica.
- 5. Gli ispettori procedono all'acquisizione degli elementi documentali riferiti agli obiettivi dell'indagine e richiedono l'esibizione di tutti i documenti necessari verbalizzando l'eventuale rifiuto o dichiarazione di impossibilità di esibizione dei documenti deve essere verbalizzato.
- 6 I soggetti controllati hanno l'obbligo, entro i termini fissati nella richiesta degli ispettori di fornire le informazioni e la documentazione indicate e di consentire l'accesso nei locali. In mancanza, il Dirigente competente solleciterà il legale rappresentante della struttura ad ottemperare nel rispetto degli obblighi normativi e contrattuali. L'eventuale rifiuto, anche conseguente all'eccepito smarrimento o al non rinvenimento dei documenti richiesti, deve essere verbalizzato. Nel caso in cui i documenti non consegnati fossero ritenuti determinanti ai fini dell'individuazione di una criticità rilevante ovvero della prova della configurazione di ipotesi di danno erariale e/o di reato, il Dirigente valuterà la necessità di segnalare il fatto alle competenti autorità.
- 7. Qualora nel corso dell'attività ispettiva, ordinaria e straordinaria, si riscontri l'esistenza di fatti di particolare gravità, l'ispettore ne dà tempestiva comunicazione al Direttore, che ne informa il Presidente della Giunta. Detta comunicazione non esonera dal predisporre la relazione conclusiva.

E. Relazione conclusiva

1 L'attività ispettiva, sia ordinaria che straordinaria, si conclude con una relazione sottoscritta per attestazione della conclusione dell'attività anche dal Direttore.

Il funzionario che procede all'ispezione redige apposita relazione nella quale viene descritta l'attività svolta, deve contenere una rappresentazione oggettiva dei fatti riscontrati ed astenersi da valutazioni o giudizi inerenti all'elemento psicologico dell'agente, vengono riferiti gli accertamenti compiuti e vengono evidenziate le risultanze dell'ispezione con specifico riferimento alle irregolarità, alle infrazioni, accertati e relativi e con l'indicazione delle norme violate e dei provvedimenti eventualmente applicabili. La relazione contiene una motivata valutazione dell'oggetto della verifica con l'indicazione delle misure da adottare per eliminare le illegittimità e/o criticità, nonché specifiche proposte.

La relazione ispettiva è inviata al legale rappresentante dell'ente o struttura ispezionati, al Collegio dei revisori dei conti o sindacale di questi ultimi e agli eventuali organi, amministrazioni o soggetti coinvolti con l'invito a interessare il Responsabile anticorruzione per gli eventuali profili di competenza.

2 L'organismo destinatario dell'ispezione è invitato a comunicare le proprie controdeduzioni entro 90 giorni dalla data di ricevimento della nota di trasmissione della relazione conclusiva

- 3 Le relazioni conclusive dell'attività ispettiva prevista dal Piano annuale sono trasmessa entro il 15 marzo dell'anno successivo al Presidente della Regione per la presa d'atto da parte della Giunta Regionale
- 4 Nel caso in cui illegittimità e/o irregolarità di gestione vengano riscontrate la mancata tempestiva adozione di provvedimenti in autotutela ovvero di interventi correttivi da parte del Responsabile amministrativo gestionale costituisce elemento di valutazione dello stesso in sede di verifica dei risultati di gestione.
- 5 Ove ne ricorrano i presupposti, è fatto obbligo al funzionario regionale di inoltrare all'autorità giudiziaria ordinaria e contabile. In caso di denuncia penale il Direttore dovrà tempestivamente darne notizia al Presidente della Giunta Regionale. La denuncia penale costituisce atto autonomo rispetto alla relazione ispettiva.

F. Tutela della privacy

- 1 Le verifiche ispettive sono svolte nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia dei dati personali" e successive modificazioni.
- 2 I dati personali acquisiti nell'ambito delle verifiche ispettive sono trattati esclusivamente per scopi strettamente collegati con l'esercizio delle medesime attività e sono conservati in modo tale da non renderli accessibili al pubblico.
- 3 Gli ispettori sono tenuti al massimo riserbo rispetto al contenuto dei documenti visionati e delle informazioni apprese nello svolgimento dell'attività ispettiva.

G. Diritto di accesso alle informazioni sull'attività ispettiva

- 1 Eventuali richieste di accesso alle informazioni o agli atti dell'attività ispettiva devono essere formulate per iscritto al Direttore.
- 2 L'attività ispettiva è coperta da riservatezza fino alla sua conclusione. Nel caso in cui le richieste siano riferite ad attività ispettiva in corso di svolgimento, il Direttore ne differisce l'accesso alla conclusione del procedimento.